



PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

(Art. 1 comma 17 Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i.)

Articolo 1 - Principi

1.1 Il presente Patto di Integrità si applica a tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria ivi compresi gli affidamenti sotto i 40.000,00:= € (quarantamila/00 Euro), salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito patto predisposto da altro soggetto giuridico (Consip).

1.2 Il presente Patto di Integrità vincola la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico al rispetto delle regole di condotta finalizzate ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

1.3 L'espressa accettazione dello stesso costituisce presupposto di ammissione alle procedure di cui al punto 1.1. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei Bandi di gara e nelle Lettere d'invito nonché nelle Determinazioni di affidamento diretto.

1.4 Nel caso in cui l'Operatore Economico sia un Consorzio Ordinario, un Raggruppamento Temporaneo o altra Aggregazione di Imprese, le obbligazioni del presente Patto di Integrità investono tutti i partecipanti al Consorzio, al Raggruppamento, all'Aggregazione.

1.5 Il presente Patto di Integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla Stazione Appaltante. Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto stesso.

Articolo 2 - Obblighi dell'operatore economico

2.1 L'operatore economico dichiara:

- di escludere ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
- di non aver condizionato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di influenzare la scelta dell'aggiudicatario;
- di non aver corrisposto né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né a promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
- con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e di non prendere parte e non praticare intese o adottare

azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e seguenti della Legge 287 del 1990;

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e di non essersi accordato con altri partecipanti alla procedura;
- di impegnarsi a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Stazione Appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte dei terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto stesso. Al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'art.1, comma 51, della Legge 190 del 2012 e s.m.i.;
- di informare prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale circa il presente Patto di Integrità e gli obblighi contenuti nello stesso e di vigilare scrupolosamente sulla loro osservanza;
- di collaborare con le forze di Pubblica Sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a solo mero titolo di esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
- di acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali di scarica per conto terzi; B. trasporto anche transfrontaliero e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania nei cantieri;
- di inserire le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
- di impegnarsi a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Stazione Appaltante;
- di impegnarsi, qualora i fatti dei punti precedenti costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria;
- di segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante, salvi e impregiudicati gli obblighi legali alla competente autorità giudiziaria, qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile

di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara nonché nell'esecuzione del contratto;

- di segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui sia a conoscenza rispetto al personale della Stazione Appaltante.

Articolo 3 – Obblighi della Stazione Appaltante

3.1 La Stazione Appaltante:

- conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza,
- informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di gara e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, circa il presente Patto di Integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando anche sulla loro osservanza;
- si obbliga ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) o dei precetti del proprio Codice di comportamento;
- apre un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto;
- si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'Operatore Economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353 e 353bis del codice penale;
- segnala senza indugio ogni illecito alla competente Autorità Giudiziaria;
- rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 4 – Violazione del patto di Integrità

4.1 La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore Economico interessato.

4.2 La violazione da parte dell'Operatore Economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria;
- qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all'aggiudicazione e durante l'esecuzione contrattuale, l'applicazione di una penale sino al 10% del valore del contratto, e/o la revoca dell'aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l'escussione della cauzione provvisoria o definitiva;
- l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Stazione Appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto,
- la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 5 – Controversie

5.1 La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente patto di Integrità è demandata all'autorità Giudiziaria competente.

Articolo 6 – Durata

6.1 Il presente Patto di Integrità vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

Art. 7 – Pubblicità del Patto Di Integrità

7.1 Il presente Patto di Integrità è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Gorgonzola nella sezione "Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione".